



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

Via G. Camozzi, 95 - Passaggio Canonici Lateranensi, 10 - 24121 BERGAMO - Tel. 035387539 - Telefax 035387597
 Http://www.provincia.bergamo.it - E-mail: segreteria.ippc@provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA FAX ALLA DITTA, VIA E MAIL AGLI ALTRI SOGGETTI IN INDIRIZZO

09.02/AC/LL

Fasc 71

18521

Bergamo, - 4 MAR. 2015

Oggetto ditta Flydeco S.r.l. nota datata
 19.02.2015

Spett.le Flydeco S.r.l.
 Via Ugo la Malfa (ZONA PIP)
 24047 - Treviglio -BG
 fax 0363 303099

Spett.le Comune di Treviglio
 Piazza Manara 1
 24047 - Treviglio -BG
comune.treviglio@leggalmail.it

Spett.le A.R.P.A. della Lombardia
 Dipartimento di Bergamo
 Via C. Maffei, 4
 24100 Bergamo -BG
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le ASL Bergamo
 Via Rossini, 1
 24047 Treviglio - BG
protocollo@pec.asl.bergamo.it

Spett.le COGEIDE S.p.A.
 Via Crema
 24050 Mozzanica -BG
info@pec.cogeide.it

Con nota datata 19.02.2015 agli atti provinciali al prot n 14809 del 23.02.2015 Flydeco s.r.l. ha richiesto chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'istituto del riesame e cessazione del rinnovo periodico, ai sensi del D.lgs 46/2014.

La Ditta ha fatto presente che "come risulta dalla circolare Regione Lombardia del 4 agosto n.6, il rinnovo periodico non è più formalmente contemplato, sostituito dall'istituto del riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs 152/2006". In base alla circolare di cui sopra "le scadenze di legge delle autorizzazioni A.I.A. in corso di validità alla data del 11 aprile 2014 sono prorogate; in tal caso, il termine dei dieci anni di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), D.Lgs 152/2006 (come modificato dal D.Lgs n.46/2014) decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere. Per le installazioni che risultano in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001, il termine è esteso a 12 anni. (art. 29-octies, comma 9). Sempre secondo quanto richiamato da detta circolare per le installazioni già autorizzate in AIA, le garanzie finanziarie previste all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.lgs 152/2006, dovranno essere prorogate fino alla nuova validità dell'autorizzazione, maggiorata di un anno"

Ha chiesto quindi se Flydeco s.r.l. in possesso di AIA con termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014, è ancora obbligata a presentare tale istanza di rinnovo, o la propria autorizzazione AIA risulta prorogata secondo le modalità indicate dal D.lgs 46/2014, art. 29-octies comma 3, lettera b) e comma 9. (essendo certificata UNI EN ISO 14001).

Ha inoltre chiesto con quali modalità e scadenze dovranno essere adeguate le garanzie finanziarie attualmente in essere.

Considerato che Fivdena.s.r.l.:

- è titolare dell'AIA di cui al Decreto regionale n. 12162 del 19.10.2007 successivamente modificato ed integrato dal Decreto regionale n. 5945 del 15.06.2009 (modifica sostanziale, che ha portato la scadenza dell'AIA al 15.06.2015) e dalla Determinazione Dirigenziale provinciale n. 2245 dell'11.08.2011;
- è certificata ISO 14001:2004 (Certificato n.6227 Certiquality valido fino all'11.03.2016);

si conferma, come indicato al punto 3 della circolare Reg. Lombardia 04/08/2014 n° 6, che, con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Per le installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 (10 aprile 2014), non permane in capo ai Gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi, il termine dei 10 anni (di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere (termine esteso a 12 anni nel caso di possesso certificazione ISO 14001:2004).

Secondo quanto previsto dal punto 12 della medesima circolare, la Ditta dovrà ad ogni modo provvedere all'estensione temporale di validità delle garanzie finanziarie attualmente in essere, ridefinendone la scadenza al 15.06.2022, fornendone riscontro allo scrivente Servizio entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza (15.06.2015) delle AIA originarie.

Si ricorda ad ogni modo che ai sensi dell'art 29-octies del d.lgs 152/2006 (con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46 del 2014):

- Comma 1 :l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- Comma 2: Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale;
- Comma 3: il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- Comma 4: il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentano una notevole riduzione delle emissioni;
 - c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.. omisss....
- Comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
- Comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è

esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

- Comma 11: Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

Si informa fin da subito la Ditta che:

- la ditta dovrà effettuare la verifica prevista al comma 2 dell'art.3 del D.M. 272 del 13.11.2014 in merito alla "sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'autorità competente" (relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.46/2014), con le tempistiche che verranno indicate dalla autorità competente. Sulla base di tale relazione verrà definito il Piano dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo;
- dovrà versare le garanzie finanziarie previste del comma 9 septies dell'art 29-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. quando ne saranno definiti i criteri.

Distinti saluti.

**Il Funzionario del Servizio
Emissioni Atmosferiche e Sonore - AIA**
di ing. Andrea Castelli

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2